



QUESITO SU EDIFICI SCOLASTICI ESISTENTI (PARITARI, DA ELEMENTARI A SUPERIORI) IN ZONA SIMICA

Quesito del 10.01.2019

“... ”

- *Pur in assenza di necessità di interventi edilizi il proprietario della scuola deve procedere obbligatoriamente alla verifica di VULNERABILITA' SIMICA?*
- *Pur in assenza di necessità di interventi edilizi si deve procedere ad un intervento di ADEGUAMENTO?*

Nel rivolgermi queste richieste di chiarimenti sto considerando soprattutto i seguenti punti normativi:

- *le NTC2018 all'8.4.3 lettera e) impone l'obbligo di porre in essere un intervento di adeguamento quando si intenda, tra le altre, "apportare modifiche di classe d'uso che conducano a costruzioni di classe d'uso III ad uso scolastico o di classe IV".... Domanda: poiché una scuola esistente è già in classe d'uso III è implicito che debba "adeguarsi"*
- *a partire dall'ordinanza n.3274 del 20/03/2003 si prevedeva l'obbligo di procedere a verifica della sicurezza sismica, da effettuarsi a cura dei proprietari, delle opere di particolare rilevanza (scuole, ospedali, ecc.), "in via prioritaria ... nelle zone simiche 1 e 2"... Domanda: cosa significa o implica in via prioritaria? in zona 3 l'obbligo c'è ma non è prioritario?*
- *Sempre nell'ordinanza n.3274 art.2 comma 5 si dice che per opere progettate dopo il 1984 e relative (tra le altre) a categoria III (anche scuole) in zona 3 non è prescritta l'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma... Domanda: significa che se la scuola, in zona 3, è progettata ante 1984 DEVO procedere a verifica della sicurezza sismica? Ed in tal caso anche ad ADEGUAMENTO se non verificata?*

NOTA: in particolare sono interessato a due scuole entrambe attualmente in zona sismica 3 mentre nel 2003 erano in zona 4. Una scuola è in cemento armato (prov. CO), l'altra è prefabbricata in acciaio su fondazioni in opera in c.a. (prov. MB)

In sintesi chiedo se potete indicarmi gli obblighi in materia strutturale/sismica cui una scuola esistente in zona sismica 3 è soggetta ed i relativi riferimenti normativi.



Grazie e nell'attesa cordiali saluti.

...”

Risposta:

- Pur in assenza di necessità di interventi edilizi il proprietario della scuola deve procedere obbligatoriamente alla verifica di VULNERABILITA' SIMICA?

R: La verifica di vulnerabilità sismica, per gli edifici di interesse strategico per finalità di protezione civile e quelle suscettibili per conseguenze rilevanti, doveva essere effettuata con le tempistiche dettate dall'OPCM e s.m.i.

Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative, rispettivamente, alla prima categoria per quelle situate in zona 1, alla seconda categoria per quelle in zona 2 ed alla terza categoria per quelle in zona 3, non vi era la prescrizione dell'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma.

(vedasi O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003 e la circolare 4 novembre 2010 n DPC-SISM-0083283)

- Pur in assenza di necessità di interventi edilizi si deve procedere ad un intervento di ADEGUAMENTO?

R: L'obbligo riguardava la sola verifica della Vulnerabilità Sismica mentre la necessità dell'adeguamento sismico degli edifici e delle opere di cui sopra doveva essere tenuto in considerazione dalle Amministrazioni pubbliche nella redazione dei piani triennali ed annuali.

Nel rivolgermi queste richieste di chiarimenti sto considerando soprattutto i seguenti punti normativi:

- le NTC2018 all'8.4.3 lettera e) impone l'obbligo di porre in essere un intervento di adeguamento quando si intenda, tra le altre, “apportare modifiche di classe d'uso che conducano a costruzioni di classe d'uso III ad uso scolastico o di classe IV” *Domanda: poiché una scuola esistente è già in classe d'uso III è implicito che debba “adeguarsi”*

R: Il capitolo 8.4.3 tratta l'argomento inerente all'intervento di adeguamento ed in particolare asserisce che deve essere effettuato l'intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda apportare modifiche di classe d'uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.”

- a partire dall'ordinanza n.3274 del 20/03/2003 si prevedeva l'obbligo di procedere a verifica della sicurezza sismica, da effettuarsi a cura dei proprietari, delle opere di particolare rilevanza (scuole, ospedali, ecc.), “in via prioritaria ... nelle zone simiche 1 e 2” ... *Domanda: cosa significa o implica in via prioritaria? in zona 3 l'obbligo c'è ma non è prioritario?*



R: La norma prevedeva che la verifica venisse effettuata entro i 5 anni successivi dando la priorità agli edifici posti nelle zone sismiche con maggior rischio, e comunque entro i termini stabiliti per legge doveva essere esteso a tutti gli edifici.

- Sempre nell'ordinanza n.3274 art.2 comma 5 si dice che per opere progettate dopo il 1984 e relative (tra le altre) a categoria III (anche scuole) in zona 3 non è prescritta l'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma... *Domanda: significa che se la scuola, in zona 3, è progettata ante 1984 DEVO procedere a verifica della sicurezza sismica? Ed in tal caso anche ad ADEGUAMENTO se non verificata?*

R: Sì, doveva essere effettuata la verifica.

R: Parrebbe che l'OPCM non dia nessun obbligo normativo, vedasi anche risposta precedenti.